



La Cambogia beneficia di preferenze tariffarie unilaterali nel quadro del regime speciale a favore dei Paesi Meno Avanzati (Accordo EBA: Tutto tranne le armi) che prevede l'esenzione dai dazi per l'import nell'Unione europea di merci per un valore totale che nel 2018 si è attestato a 5,3 miliardi di euro.

Queste tariffe preferenziali possono essere revocate se si verifica una seria e sistematica violazione dei principi previsti dalle convenzioni sui diritti umani e del lavoro di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo al Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG).

Il 12 febbraio 2019 la Commissione europea ha aperto la procedura di revoca delle preferenze tariffarie di cui gode la Cambogia sulla base delle prove che hanno evidenziato una seria e sistematica violazione delle convenzioni sui diritti umani e del lavoro.

Dal 12 febbraio 2019 al 12 agosto 2019 la Commissione europea ha effettuato un monitoraggio della situazione ed il 12 novembre 2019 ha pubblicato un rapporto dei risultati e delle conclusioni nel quale ha specificato che sono stati accertati insufficienti progressi sui diritti politici ed alcuni progressi sui diritti del lavoro e sulle controversie fondiari nel settore dello zucchero.

Il 12 dicembre 2019 la Cambogia ha risposto alle osservazioni della Commissione, specificando che non è stata attuata alcuna violazione delle convenzioni in questione e che è stato il leader dell'opposizione a cospirare con i poteri esteri contro la sovranità nazionale. Ora, la Commissione europea si appresta ad assumere una decisione tramite un atto delegato che verrà adottato dal collegio dei Commissari Ue entro il 12 febbraio.

Nel provvedimento figura un elenco dei prodotti (abiti a basso valore aggiunto, zucchero, scarpe, prodotti da viaggio) che dovranno pagare i dazi per il loro ingresso nell'Ue ma il riso NON è presente perché secondo la Commissione sta beneficiando della clausola di salvaguardia. Tuttavia, la clausola è temporanea (scadrà il 18 gennaio 2022), è parziale (si applica solo al riso lavorato di tipo Indica) e prevede, al momento, un dazio di € 150,00 alla tonnellata, un valore inferiore al dazio convenzionale che ammonta ad € 175,00. Inoltre, pende dinanzi al Tribunale dell'Ue un ricorso proposto dalle autorità cambogiane per annullare il regolamento che ha istituito la clausola stessa.

Dopo l'ottenimento dei pareri da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero esprimersi entro il prossimo aprile 2020, l'atto stesso dovrebbe essere applicato dal 12 agosto 2020.



Alla luce di quanto precede è evidente che siamo di fronte ad una decisione iniqua, considerato che lo zucchero è stato inserito nell'elenco nonostante la Commissione europea avesse riscontrato un miglioramento della situazione, mentre per il riso non erano stati rilevati miglioramenti di alcun tipo.

Pertanto, la decisione andrebbe modificata con l'inclusione del riso nell'elenco dei prodotti per i quali reintrodurre i dazi della tariffa doganale comune, in modo da arginare le importazioni di riso da questo paese che, nonostante la riduzione dei flussi nell'ultima campagna di commercializzazione, rimane il primo fornitore dell'Unione europea di riso lavorato, con ovvi riflessi positivi per il collocamento del prodotto italiano ed europeo.

In alternativa, nell'atto delegato della Commissione dovrà essere previsto che al termine dell'applicazione della clausola di salvaguardia il riso entrerà automaticamente nella lista dei prodotti che pagheranno dazio.

Tale procedura dovrebbe essere seguita allor quando la Commissione europea si deciderà ad attuare misure di revoca temporanea anche per il Myanmar che recentemente è stato oggetto di una risoluzione dell'ONU per le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate a danno delle minoranze etniche residenti in tale paese.

Su questi temi il Governo italiano deve essere impegnato per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che l'Ente ha già sensibilizzato.